

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MANGIALAVORI

Disposizioni in materia di libere professioni

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge muove dalla volontà di tutelare le prestazioni professionali per attività espletate da liberi professionisti rese sulla base di istanze presentate presso la Pubblica Amministrazione per conto di privati o imprese.

La finalità è quella di proteggere il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all'attenuazione dell'evasione fiscale.

L'articolo 24 del d.lgs 18 aprile 2016, n.50, riguardante il codice dei contratti pubblici, come integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, nel disciplinare i servizi di progettazione di lavori pubblici, ha stabilito che il compenso è determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, vietando al contempo alle Pubbliche amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata.

Il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, con l'articolo 19 - quaterdecies ha esteso il principio, definito dell'equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che "la Pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti" definendo vessatorie, fra le altre, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

Uno degli obiettivi del presente disegno di legge è proprio quello di superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto dell'abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento dei servizi professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici.

Il disegno di legge è composto da 6 articoli.

L'articolo 1 reca la finalità della legge che ha come obiettivo la tutela delle prestazioni professionali per attività espletate da liberi professionisti rese nell'interesse della Pubblica Amministrazione relativamente a istanze presentate per conto di privati o imprese.

L'articolo 2 pone delle regole alle prestazioni rese dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione stabilendo al comma 1, che non è consentito in alcun modo, da parte della PA, condizionare la corresponsione dei compensi ai professionisti per forniture e servizi svolti, nonché di prevedere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

Viene inoltre stabilito che qualsiasi compenso, è determinato sulla base dei parametri fissati dalla normativa nazionale di riferimento relativamente alle diverse professioni esercitate e che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (commi 2 e 3).

L'articolo 3 prevede per il settore edilizio, che la presentazione di tutte le istanze autorizzative presso gli enti pubblici e le comunicazioni di inizio lavori devono essere corredate da lettera di affidamento dell'incarico debitamente sottoscritta dal committente e dal progettista incaricato.

L'articolo 4 stabilisce che l'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente e che, solo nel caso del processo edilizio, la comunicazione di fine lavori, deve essere corredata di dichiarazione controfirmata tra il titolare ed il tecnico abilitato nel quale si attesti l'avvenuto pagamento della prestazione professionale diventando altresì parte integrante per il rilascio di agibilità.

L'articolo 5 stabilisce che, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile.

L'articolo 6 reca l'entrata in vigore.

Art.1

(Finalità)

1.La presente legge ha come obiettivo la tutela delle prestazioni professionali per attività espletate da liberi professionisti rese nell'interesse della Pubblica Amministrazione relativamente a istanze presentate per conto di privati o imprese.

Art.2

(Prestazioni rese dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione)

1.Non è consentito in alcun modo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, condizionare la corresponsione dei compensi ai professionisti per lavori, forniture e servizi svolti, nonché prevedere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

2.Qualsiasi compenso, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti presso la Pubblica Amministrazione, è determinato sulla base dei parametri fissati dalla normativa nazionale di riferimento relativamente alle diverse professioni esercitate.

3.Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta di servizio, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Art.3

(Presentazione dell'istanza alla Pubblica Amministrazione e affidamento dell'incarico)

1.In deroga alla normativa vigente, la presentazione di tutte le istanze autorizzative presso gli enti pubblici e le comunicazioni di inizio lavori devono essere corredate da lettera di affidamento dell'incarico debitamente sottoscritta dal committente e dal progettista incaricato, unitariamente dalla copia fotostatica in conformità alle disposizioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Art.4

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1.L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista redatta nelle forme di cui al D.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2.La Comunicazione di fine lavori, quale momento conclusivo del processo edilizio sul piano amministrativo ed esecutivo, deve essere corredata di dichiarazione controfirmata tra il titolare ed il tecnico abilitato nel quale si attesti l'avvenuto pagamento della prestazione professionale e copia della fattura emessa. Tale dichiarazione è parte integrante per il rilascio di agibilità.

Art. 5

(Altre disposizioni)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice civile.

Art.6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.